



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 28-07-2023

COPIA

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 231, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 ADESIONE E REGOLAMENTAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	A
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	A
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	A
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	A
DI SARIO PAOLO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa dott.ssa Mangiapane Barbara, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	A
---------------------------	----------

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 17-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Salerni Ernesto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del SINDACO

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a), in base al quale il Consiglio Comunale è l'organo competente alla deliberazione dei regolamenti comunali di disciplina delle entrate dell'ente locale;

VISTO il Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", ed in particolare l'art. 52, comma 5, intitolato "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni", che prevede: "I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, anche a soggetti iscritti nell'albo presso il MeF – Dipartimento delle Finanze di cui all'articolo 53 ;

CONSIDERATO che con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono stati introdotti gli istituti dell'annullamento automatico parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro (commi da 222 a 230 dell'art. 1) e della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231 dell'art. 1);

CONSIDERATO, inoltre, che il successivo comma 227 ha previsto l'applicazione dell'istituto dell'annullamento automatico istituito anche per enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dando comunque facoltà agli enti stessi (comma 229) di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente;

TENUTO CONTO che, in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

"1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario/affidatario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”;

TENUTO CONTO che il comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ma versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

TENUTO altresì conto che i commi 240, 246 e 247 dell'art. 1 della citata legge, richiamati al comma 5 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, prevedono rispettivamente: “240.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). 246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
 - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”;

CONSIDERATO che il Comune di ORSOGNA ha affidato la riscossione ai soggetti iscritti nell'albo presso il MeF – Dipartimento delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla data del 30 giugno 2022, limite temporale degli affidamenti previsto dal richiamato comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022, risultano affidate in carico per la riscossione a Società esterne : So. G.E.T. Spa – Andreani Tributi Srl – SoGeRT Spa entrate a titolo di IMU-TARI-TASI-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE- COSAP-SANSIONI AL CDS, ECC...;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi in gestione da parte dei soggetti affidatari, garantendo i potenziali effetti derivanti dalla “rottamazione”, previsti per gli atti della riscossione emessi, limitatamente ai casi contemplati nell'allegato “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi”;

RITENUTO, inoltre, di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, le seguenti disposizioni aventi natura regolamentare: l

DATO ATTO che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune e che sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai soli fini statistici, nelle forme previste e nei termini di cui al comma 7 dell'art. 17- bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56;

CONSIDERATO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono acquisiti

- i pareri favorevoli di tutti i Funzionari responsabili delle entrate coinvolte dal provvedimento, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
- il parere dell'Organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U.E.L. ed acquisito al Prot. N° _6981_ in data __26/07/2023__;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il DLgs 267/2000 nel testo in vigore;

VISTA la L. 197 del 29/12/2022;

VISTO il DL 34 del 30/03/2023 conv. In L. 56 del 26/05/2023;

DELIBERA

1. **DI DELIBERARE** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi in gestione da parte dei soggetti affidatari alla data del 30 giugno 2022;
3. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi, che stabilisce, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56, le disposizioni aventi natura regolamentare;
4. **DI DISPORRE**, ai fini dell'efficacia, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di ORSOGNA e sia trasmesso, ai soli fini statistici, al

Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 luglio 2023 con le modalità previste dalle norme;

5. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti affidatari della riscossione coattiva, entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31-07-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 31-07-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 651 DEL 31-07-2023

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-08-2023 perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.

ORSOGNA, li 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mangiapane Barbara
